

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 74

della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **uno** del mese di **aprile**, alle ore 08:30, nel Palazzo Comunale, formalmente convocata si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1 TAMANINI ARMANDO
- 2 IANESELLI MAURIZIO
- 3 FORTI STEFANO
- 4 MUNERATI FRANCESCA
- 5 VERNUCCIO STEFANO
- 6 YAPO STEFANIA

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
x	
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Tamanini Armando, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 di data 18.12.2025, avente ad oggetto “Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. – Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e relativi allegati.”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 285 del 30.12.2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2026-2028: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”;

Premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Considerato che il Comune di Altopiano della Vigolana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2023 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 397/2025/R/RIF di data 5 agosto 2025 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti

(MTR-3), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARIP che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Considerato che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

Ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal D.M. 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Preso atto dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto da AmAmbiente S.p.A. in conformità alle disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ARERA (MTR-3), ed approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci in data 23/03/2026, con il quale sono state predisposte le simulazioni tariffarie per l'anno 2026 acquisite al protocollo comunale n. 4981 del 24/03/2026;

Considerato che il servizio espletato da AmAmbiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2026 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.898.654,00	107.462,00
Costi variabili	4.162.532,00	0,00
Totale (€)	8.061.186,00	107.462,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AmAmbiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1 comma 677 della Legge n. 199/2025 che prevede che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (T.A.R.I.) o extratributari (T.A.R.I.P.) è fissato al 31 luglio dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'1 gennaio dello stesso anno;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016 con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016, n. 51 del 15/11/2017, n. 66 del 30/12/2020, n. 23 del 27/04/2023 e n. 72 del 18/12/2025;

Visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 15/11/2017;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario rag. Laura Tamanini ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.

Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2026 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,144 Euro/litro**;

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

COMPONENTI	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2026(€)
Componenti 1	27,07	13,16	40,23
Componenti 2	48,72	23,69	72,41
Componenti 3	62,25	30,27	92,52
Componenti 4	81,20	39,49	120,69
Componenti 5	97,44	47,39	144,83
Componenti 6 o più	110,97	53,97	164,94

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

CATEGORIA	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2026 (€)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5367	0,2517	0,7884
02. Cinematografi e Teatri	0,3444	0,1616	0,5060
03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4806	0,2254	0,7060
04. Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7049	0,3306	1,0355
05. Stabilimenti Balneari	0,5126	0,2404	0,7530
06. Esposizioni, Autosaloni	0,4085	0,1916	0,6001
07. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,3136	0,6161	1,9297
08. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8651	0,4058	1,2709
09. Case di Cura e Riposo	1,0013	0,4696	1,4709
10. Ospedali	1,0333	0,4847	1,5180
11. Uffici, Agenzie	1,2175	0,5711	1,7886
12. Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4886	0,2292	0,7178
13. Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,1294	0,5297	1,6591
14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,4418	0,6763	2,1181
15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6648	0,3118	0,9766
16. Banche di Mercato di beni durevoli	1,4258	0,6687	2,0945
17. Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1855	0,5560	1,7415
18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8250	0,3870	1,2120
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,1294	0,5297	1,6591
20. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8731	0,4095	1,2826
20-bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato	0,8731	0,4095	1,2826

21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettive)	7,7136	3,6180	11,3316
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,1116	2,8666	8,9782
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,0383	2,3632	7,4015
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,2108	1,0369	3,2477
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0906	0,9806	3,0712
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,0433	4,2417	13,2850
27.Ipermercati generi misti	2,1947	1,0294	3,2241
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,5429	2,5998	8,1427
29.Discoteche, Night Club	1,5299	0,7176	2,2475

2. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche nella misura di € **0,010** al litro + I.V.A. 10%;
3. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,018** al litro + I.V.A. 10%;
4. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A. 10%;
5. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
6. di confermare per l'anno 2026, la tariffa di € **55,00** a tonnellata per i conferimenti ai CRZ (con formulario) delle ramaglie prodotte da aziende che svolgono attività di giardinaggio;
7. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del "Regolamento per la l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi", in **80 (ottanta)** litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento succitato, in **12 (dodici)** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche

qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da **80** litri;

9. di confermare per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento succitato, in € **5,00** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € **2,50** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € **30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
11. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di € **30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti;
12. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da famiglie residenti nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito da pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quello minimo erogato dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base, nella misura del **40%** (quarantapercento) della parte fissa della tariffa;
13. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle associazioni iscritte all'albo comunale e ai comitati informali per le manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale ma esclusivamente da libere offerte, nella misura del **50%** (cinquantapercento) del costo;
14. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, che utilizzano i pannolini riciclabili come alternativa a quelli usa e getta, nella misura massima di € **100,00** all'anno, calcolati su base giornaliera, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti e fino a concorrenza della spesa sostenuta; tale sostituzione è subordinata alla presentazione all'Ente Gestore della fattura

intestata ad un familiare, dalla quale risulti inequivocabilmente che la stessa si riferisce all'acquisto del kit di pannolini riciclabili;

15. di determinare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di € **0,279** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20 (venti)** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
16. di dare atto che le spese derivanti dai punti 10), 11), 12) e 13) e 14), trovano imputazione al capitolo 9563.400 del bilancio di previsione 2026;
17. di trasmettere copia della presente delibera ad AmAmbiente S.p.A.;
18. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Tamanini Armando

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).